

# La tutela dall'inquinamento acustico nella difficile convivenza fra attività di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi e diritto alla quiete dei residenti

Martedì 24 ottobre 2023 ore 10:00

Marco Battistutta, Stefano Favretto - ARPA FVG



REALIZZATO DA:



***LA MOVIDA: CRITICITÀ E MODALITÀ DI CONTROLLO  
LICENZE E SECURITY: GLI STRUMENTI DI CONTROLLO PER I LOCALI E***



***Marco Battistutta***

# Parte 1. Rassegna stampa

**Un percorso tra i problemi, le soluzioni e  
l'evoluzione delle responsabilità.**

**Gli attori e la situazione attuale**

ATTUALITÀ

## Concerto Vasco, 50 tonnellate di immondizia

Per ripulire l'arena e la città dopo il concerto di Vasco Rossi sono serviti 251 addetti di Dolomiti ambiente, 24 ore su 24

---



Redazione

23 maggio 2022 17:26



I rifiuti nella Trentino music arena dopo il concerto di Vasco

**G**razie a 251 addetti di Dolomiti ambiente già alle 12 di sabato 21 maggio la città di Trento era come nuova. Un

compito non semplice se si considera che i fan di Vasco Rossi sono riusciti a produrre 49,8 tonnellate di rifiuti in poche ore.



Pulizia concerto Vasco Rossi

Per ripulire la Trentino music arena è stato necessario lavorare in turni, 24 ore su 24, da giovedì 19 maggio a domenica 22 (la Trentino music arena era pulita alle 12 di domenica), utilizzando 75 mezzi di cui 20 spazzatrici e 4 mezzi speciali dedicati alla pulizia dell'arena.



Rifiuti strade deflusso concerto-2

Il lavoro per Dolomiti ambiente era però cominciato già a metà marzo con l'elaborazione di un piano straordinario con la Provincia e il Comune di Trento: sono stati scelti contenitori adeguati per intercettare più rifiuti possibili in via differenziata e agevolare le successive operazioni di spazzamento e pulizia in modo da raggiungere un obiettivo di sostenibilità ambientale per tutta la città e la Trento Music Arena. L'azienda si è avvalsa inoltre del supporto di Hera ambiente, la multiutility di Modena che ha organizzato la gestione dei rifiuti al mega-concerto di Vasco nel 2017.



Rifiuti strade concerto Vasco Rossi

© Riproduzione riservata



Más ▾

## Madrid

AL MINUTO / INTERNACIONAL / POLÍTICA / OPINIÓN / SOCIEDAD / DEPORTES / ECONOMÍA / LOCAL / GENTE **SUSCRÍBETE**

FIESTA FIN DE CURSO EN MADRID

# Toneladas de basura en el macrobotellón de las universidades tras las pruebas de EBAU

Desde primera hora de la mañana, los servicios de limpieza están trabajando para eliminar la basura



Distintos campus de Madrid han aparecido con basura por las fiestas de estudiantes (Telemadrid)



14



CONCHILAFRAYA

MADRID

09/06/2023 13:17

Una vez finalizadas las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EBAU) ayer jueves, los distintos campus universitarios madrileños se llenaron de jóvenes pre universitarios con ganas de fiesta y botellón. Este viernes, los jardines de algunas universidades de Madrid han aparecido llenas de basura, pero desde primera hora trabajan los operarios de los servicios de limpieza para dejarlos en perfecto estado.



primera hora de la mañana dejaba patente que había habido cientos de jóvenes celebrando el fin de las pruebas y los meses previos de estudio intensivo.

La policía municipal lanzó en redes sociales un mensaje advirtiendo de las consecuencias: "El botellón parece divertido, pero sus consecuencias son preocupantes: afecta a la convivencia, genera ruido, suciedad, comportamientos irresponsables y pone en riesgo la salud y la seguridad de todos. Opta por alternativas más seguras y responsables".

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid en funciones, Inmaculada Sanz, ya advirtió ayer jueves de que la policía municipal iba a estar "especialmente vigilante por si los alumnos que se examinan de las pruebas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad se concentran para hacer botellones". Al final, parece que sí ha habido fiestas, pero civilizadas y sin grandes problemas de convivencia.

---

## **38.251 estudiantes en seis universidades**

---

Durante toda la semana 38.251 estudiantes de la región se han examinado en los campus de las seis universidades madrileñas. La Universidad Complutense ha acogido al mayor número de alumnos en esta EBAU con un total de 12.647, mientras que el resto se han distribuido entre la Autónoma (9.729), Carlos III (5.376), Alcalá (5.058), Rey Juan Carlos (3.978) y la Universidad Politécnica de Madrid (1.463).

## Mega rissa tra giovani a Trieste in piazza Venezia: volano botte da orbi

31.05.2020

TRIESTE Pugni, calci e anche cinghiate in una rissa tra dieci giovanissimi. I tavolini di un locale gettati a terra e distrutti. La porta di un museo divelta. È stato segnato da violenze ed eccessi il venerdì notte di Trieste in alcune delle zone simbolo della movida: piazza Venezia, via Cellini, via Lazzaretto Vecchio, via San Sebastiano e via Diaz. Un'escalation di intemperanze che va al di là del rispetto delle norme antiCovid e pone un serio problema di ordine pubblico, come denunciano alcuni esercenti, pronti a chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.



E pensare che la movida del venerdì era iniziata nei migliori modi. Poche le persone fuori regola, così come gli assembramenti individuati solo nei locali già oggetto di sanzioni nelle scorse settimane. La serata è proseguita regolarmente, con la presenza di qualche pattuglia della Polizia locale e dei vigilanti assunti autonomamente da alcuni bar e ristoranti. Ma è stato dopo la chiusura dei locali, attorno alle 2 del mattino, che si è accesa la miccia.

In piazza Venezia, sul lato che incrocia via Cadorna, un gruppo di ragazzini, tutti italiani, sui vent'anni circa, si scagliano uno contro l'altro. Sferrano cazzotti e calci. A

un certo punto uno di loro tira fuori perfino una cinghia nera. Un giovane riceve un pugno sull'occhio e cade a terra. Il tutto immortalato nel video filmato da un cellulare di qualche coetaneo che, in sottofondo, ride mentre assiste alla rissa in mezzo alle urla, soprattutto femminili, di chi cerca di fermare la furia. A intervenire poi sarà la polizia, che ora cerca i responsabili. Attualmente è stato identificato solo un triestino di 21 anni, vittima delle violenze innescate da altri, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ancora da inquadrare il contesto in cui è maturato l'episodio e i motivi all'origine della rissa.

Ma non finisce qui. In via Diaz si registra il raptus di un barista che, forse alterato dall'alcol, decide di gettare a terra con violenza gli arredi del ristorante Assaje, che si trova accanto al locale per cui lui lavora, il Penso Caffé. Sono le telecamere del primo esercizio a riprendere la scena, senza però l'audio. Il suo titolare cerca di fermarlo, ma non ce la fa e cade addirittura a terra. Saranno i residenti a chiamare la polizia. L'uomo, pare, è stato poi portato in Questura e denunciato.

Ma prima dell'alba, ecco altri tre episodi violenti. Tre pakistani si sfidano, questa volta in via Cellini. Si tratta di H.A. del 1997 ed R.A. e L.A., entrambi del 2001, poi fermati e denunciati dalla Polizia. In via Lazzaretto due bande di giovani si affrontano mentre in via San Senastiano viene divelta la porta laterale del Civico Museo d'Arte Orientale, per accedere a uno spazio da utilizzare come orinatoio.

Una notte di pura follia, che dunque cambia le priorità, anche di chi lavora fino a tardi. Se, infatti, fino alla scorsa settimana l'obiettivo era portare a casa il progetto sicurezza, con ingressi contingentati e steward che controllavano il flusso dei clienti in via Torino, per ora accantonato (ne riferiamo in basso, *ndr*), ora il tema che preoccupa gli esercenti è un altro. «Noi continuiamo il nostro lavoro, svolgendolo con tutte le cautele possibili - commenta Francesco Minucci, titolare della Cantina del Vescovo di via Torino -: la maggior parte dei locali sono esempi di virtuosismo. Chiediamo però un'attenzione maggiore alle forze dell'ordine: siamo di fronte a una grossissima problematica di ordine pubblico. Viviamo quasi in una situazione di terrore. Per questo avevamo proposto un piano sicurezza: non voleva essere una restrizione, ma un modo per salvaguardare i nostri clienti». D'accordo su quest'ultimo punto Peppe di Napoli dell'Antica Sartoria: «Il servizio era ideato per far stare tranquilli noi e la polizia». Conclude Massimo Di Martino, uno dei soci del locale Puro: «Mi pare che stiamo facendo un ottimo lavoro sulle norme anti-Covid, le forze dell'ordine dovrebbero eseguire maggiori controlli altrove, visti gli ultimi fatti». —

CRONACA LORIA

## Maxi-rissa nel parcheggio della discoteca, "Special movida" chiuso per 15 giorni

Lo scorso 21 agosto il locale di Castione di Loria era stato teatro di un grave episodio che aveva visto protagonisti una ventina di giovani, con un 19enne che era rimasto ferito gravemente. Su segnalazione dei carabinieri la Questura di Treviso ha applicato l'articolo 100 del Tulp

---



**Redazione**

26 agosto 2022 11:45

---



Il provvedimento eseguito dai carabinieri

**C**hiusura per quindici giorni a partire da ieri, 25 agosto. Questo il provvedimento firmato nei giorni scorsi dal Questore della Provincia di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan, nei confronti della discoteca "Special movida" di Castione di Loria, applicando così l'articolo 100 del Tulpis, il testo unico di pubblica sicurezza.

La chiusura temporanea è scattata alla luce degli avvenimenti avvenuti il 21 agosto quando nel parcheggio del locale, una ventina di persone si sono affrontate dando vita ad una rissa in cui un ragazzo 19enne è stato ricoverato in ospedale per un grave trauma cranico.

Quello della settimana scorsa è solamente l'ultimo di una serie di episodi avvenuti all'interno o nelle immediate adiacenze del locale che hanno portato a ravvisare una pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Numerosi, infatti, sono stati gli interventi del

personale dell'Arma dei Carabinieri nell'anno in corso per liti e per altri fatti reato. Il provvedimento di sospensione dell'attività, della durata di 15 giorni, conferma la massima attenzione da parte della Questura e delle Forze di Polizia nell'evitare che i locali pubblici diventino luogo di aggregazione di persone dedite alla commissione di reati con riflessi negativi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

© Riproduzione riservata

## Lignano, via alle ordinanze anti movida violenta: stop agli alcolici e spiaggia chiusa



16 LUGLIO 2022

### Ordinanze anti movida violenta a Lignano.

Scattano le ordinanze anti movida violenta a Lignano: **stop agli alcolici e ai bivacchi, e chiusura forzata di un tratto di spiaggia**. Un pugno duro voluto dall'amministrazione guidata dalla sindaca Laura Giorgi, dopo l'incontro **con il prefetto di Udine e i rappresentanti delle categorie** e delle forze dell'ordine.

L'obiettivo è quello di **evitare il ripetersi di episodi** come quelli avvenuti nei giorni scorsi, **come la rissa tra decine di giovani**, o come il **furto di un Rolex dal polso di un turista**, o altri fatti di microcriminalità che rischiano di minare **l'atmosfera rilassata e vacanziera di Lignano**.

**Due le ordinanze, quindi. La prima prevede la chiusura** del tratto di arenile di Sabbiadoro compreso tra gli Uffici 4 e 5 dalle 23 del sabato alle 6 della mattina

successiva. **Si tratta di una zona già indicata come tra le più “pericolose” del territorio**, spesso frequentate da baby gang, specie la notte.

**L'altra ordinanza invece riguarda il divieto di consumazione di alcolici e superalcolici** su suolo pubblico dalle 21 alle 6 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, più Ferragosto (che quest'anno cade di lunedì). Stop quindi alle **bottiglie di alcolici portate da casa**, chi vuole bere lo potrà fare solo nei locali e nei pubblici esercizi. Per i trasgressori, in un caso e nell'altro, **previste ammende a partire da 200 euro**, con la promessa, da parte della sindaca, di maggiori controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine.

**TEMI:**[Baby Gang Lignano](#)[Laura Giorgi](#)[Movidà Lignano](#)[Notizie Fvg](#)[Notizie Lignano](#)[Ordinanze Lignano](#)[Rissa Lignano](#)

## SOCIETÀ

Violazioni contestate: inquinamento acustico e vendita di alcool a minori

# Movida, notte di controlli a Torino: 5 locali sanzionati

*Le perlustrazioni di Polizia, Carabinieri e Finanza sono iniziate alle 20 di sabato nelle aree con maggiore afflusso di persone: Piazza Santa Giulia, via Borgo Dora, Piazza Vittorio Veneto e quartiere San Salvario.*

02/07/2023

Tgr Piemonte



web

Continuano i controlli delle forze dell'ordine

Notte di controlli, programmati, durante la movida torinese. Polizia, Carabinieri e Finanza hanno effettuato accertamenti su 79 persone e 17 locali pubblici, 5 dei quali sono stati sanzionati. In particolare, due locali in via Matteo Pescatore e uno in Lungo Po Cadorna per violazione del

regolamento acustico della Città di Torino, per musica alta e schiamazzi. Un esercizio di via Vanchiglia e un altro di corso San Maurizio sono, invece, stati sanzionati per la vendita di alcolici a minorenni. I servizi di polizia continueranno come previsto con cadenza regolare.

- [movida](#)
- [Torino](#)
- [Guardia di Finanza](#)
- [Polizia Municipale Torino](#)
- [Carabinieri](#)

IL REGOLAMENTO

## Arriva la stretta sulla movida: sanzioni più severe e musica non oltre la mezzanotte

Meno eventi, musica fino alle 24 e sanzioni più severe. Approvate dalla Giunta comunale alcune modifiche al regolamento movida e al Pcca

---



Redazione

01 luglio 2023 09:48



**T**RIESTE - Garantire un equilibrio tra la vivacità della vita notturna cittadina e il diritto al riposo dei residenti. E' questo l'obiettivo delle nuove modifiche ai regolamenti comunali sulle attività notturne e l'inquinamento acustico, comunemente noti come Regolamento Movida e

Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), avviate dal Comune di Trieste. Le proposte di modifica sono state approvate in via preliminare durante la seduta della Giunta Comunale del 29 giugno. Ora saranno esaminate dalle Circoscrizioni e successivamente dal Consiglio Comunale.

### **Le novità**

Il "Regolamento Movida" propone di modificare gli orari per la diffusione sonora esterna come segue: da domenica a giovedì fino alle ore 22.30 (invariato) e venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali fino alle ore 24.00. Viene eliminata la deroga prevista per tutte le giornate di sabato e prefestivi nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. E' previsto un inasprimento del sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che violino gli orari previsti per la diffusione sonora esterna mediante, introducendo - accanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi di ripetute reiterazioni della violazione nel corso del medesimo anno o di violazione delle norme regolamentari di particolare gravità - la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di pubblico esercizio in un numero di giornate in proporzione alla gravità della violazione commessa. Viene prevista - nei casi di ripetute reiterazioni della violazione del limite oltre il 30esimo minuto o della deroga prevista con deliberazione comunale, nel corso del medesimo anno - la revoca dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici eventualmente rilasciata o in caso di richiesta il divieto di rilasciarli per sei mesi decorrenti della violazione.

Le modifiche proposte per il PCCA includono una semplificazione generale del regolamento e alcune modifiche sostanziali finalizzate ad allinearle con il "Regolamento Movida". È prevista poi la riduzione del numero eventi musicali organizzati da pubblici esercizi in deroga acustica nel corso dell'anno solare, portando da 14 giornate a 6 giornate all'anno. Infine, come per il Regolamento Movida, anche per il Piano di Classificazione Acustica viene introdotto un inasprimento delle sanzioni accessorie, prevedendo la possibilità di revoca delle autorizzazioni in deroga acustica in caso di recidiva.

# Troppo rumore in strada, arriva la stretta sui dehors della movida

Il Comune ordina ai locali di misurare l'impatto acustico causato dai clienti

DIEGO MOLINO

25 Luglio 2023 Aggiornato alle 10:18

2 minuti di lettura



Movida in zona Vanchiglia

Sono le estensioni dei locali serali, dove dall'aperitivo in avanti si ritrovano centinaia di persone sotto le finestre dei residenti. E sono anche una delle principali fonti di rumore nelle notti del divertimento: per questo motivo il Comune chiederà ai titolari di cocktail bar e attività, che si trovano nelle zone di movida, di fare una relazione di impatto acustico per i dehors. In buona sostanza i gestori dovranno indicare i livelli di rumore prodotti dalle persone sedute ai loro tavolini. Una misurazione che finora valeva solo per gli spazi interni. È una delle novità che Palazzo Civico ha deciso di introdurre per gestire il caos movida, in merito soprattutto al rumore notturno, per cui lo

scorso autunno la Città è stata condannata a risarcire gli abitanti di San Salvario.

Sono quattro le zone di movida interessate dalla novità: oltre a San Salvario ci sono piazza Vittorio Veneto, Vanchiglia e Borgo Rossini. La delibera è stata approvata ieri in Consiglio comunale e i titolari dei locali avranno 6 mesi di tempo per adeguarsi alla normativa. Quindi la relazione di impatto acustico per i dehors dovrà essere presentata entro il prossimo febbraio. Altrimenti il rischio è una sanzione amministrativa che va da 500 fino a 20 mila euro, che in caso di recidiva potrebbe portare anche alla chiusura. Misura che verrà adottata per tutti i locali con dehors che rimangono aperti dopo le 22.

Un provvedimento che mira a responsabilizzare ancora di più i gestori dei locali. Anche per questo il Comune nelle ultime settimane sta incontrando a più riprese le associazioni di categoria, Fiepet-Confesercenti e Epat-Ascom. «È stato avviato l'iter per la modifica del regolamento, ma aspettiamo di conoscere il quadro di dati che emergerà dalla sperimentazione che ha fatto partire il Comune» commenta Fulvio Griffa, presidente di Fiepet-Confesercenti. Una sperimentazione che durerà fino al 15 ottobre: in largo Saluzzo, cuore notturno di San Salvario, è già stato introdotto un sistema di contapersone anonimo per misurare il numero di presenze sulla piazza. Nel resto delle aree di movida sono stati attivati i fonometri: l'obiettivo è raccogliere dati e numeri sulle serate del divertimento, per prendere successivamente provvedimenti. Una risposta necessaria che il Comune di Torino deve dare, dopo la sentenza d'Appello che lo condanna a un risarcimento di 200 mila euro a 29 residenti di San Salvario.

C'è poi un'altra ipotesi di cui si sta discutendo. «La possibilità di portare dagli attuali 50 a 75 metri quadri la superficie minima interna per poter aprire un'attività di somministrazione» spiega Vincenzo Nasi, presidente di Epat-Ascom. Un provvedimento che, però, non sarebbe retroattivo per i locali già esistenti.

Per la zona di Borgo Rossini, invece, la proposta sarebbe quella di anticipare il passaggio dei mezzi meccanici Amiat all'ora di chiusura dei locali: un metodo già applicato in piazza Santa Giulia, come deterrente per le persone che si fermano in strada fino al mattino.

## Paura a Pavia: infastidito dal troppo rumore provenire dal bar, impugna il fucile e spara

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver sparato con un fucile da caccia verso un bar perché infastidito dal troppo rumore provenire dal locale. Fortunatamente il proiettile ha raggiunto l'altezza degli alberi di oltre 4 metri, non provocando così feriti. L'uomo è stato immediatamente denunciato.

A cura di Giorgia Venturini



Era stanco del rumore provenire dal bar vicino così ha impugnato il fucile e ha sparato contro i tavolini del locale. È successo nella località di Canarazzo, alle porte di Pavia, nella serata di ieri martedì 3 agosto. Stando alle prime informazioni, a sparare è stato un uomo di 50 anni, nonché custode delle barche ormeggiate all'imbarcadero sul fiume Ticino.

L'uomo è stato subito denunciato

Il 50enne era infastidito dalle chiacchiere provenire dal bar tanto da decidere di impugnare un fucile da caccia e sparare contro i tavolini del locale. Fortunatamente il proiettile ha raggiunto l'altezza degli alberi di oltre 4 metri, non provocando così feriti. Solo un cliente del bar ha accusato un malore, molto probabilmente per il forte spavento: è stato soccorso e le sue condizioni non sono gravi. Subito sono state allertate le forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'accaduto: la polizia ha immediatamente denunciato l'uomo che ha sparato. Ora dovrà chiarire l'esplosione del colpo di arma da fuoco e anche la detenzione illegale del fucile da caccia. Dai successivi accertamenti è anche emerso che l'arma con cui ha sparato non è di sua proprietà.

## Responsabilità

# Movida selvaggia, a Brescia la minaccia di una class action contro il comune

di Francesco Machina Grifeo

10 Luglio 2023

Dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 14209 del 23 maggio scorso cittadini pronti a chiamare in causa il comune

**NT+** Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

La lotta contro la **movida selvaggia** che si scatena soprattutto nei periodi estivi tenta una nuova strada, quella della **class action contro i comuni** incapaci di far rispettare la quiete pubblica. È la carta che vogliono giocare **140 residenti del quartiere** Carmine di Brescia stanchi di passare notti insonni. Alla base dell'iniziativa c'è una recente sentenza della [Corte di cassazione \(n. 14209 del 23 maggio scorso\)](#) che ha accolto il ricorso di due coniugi bresciani contro il Municipio per le immissioni di rumore nella propria abitazione, proprio in via Fratelli Bandiera. I cittadini hanno così inviato via **pec** contenente un *ultimatum* al Comune di Brescia riservandosi "in caso di mancato intervento risolutivo o contenitivo dei fenomeni, di valutare l'introduzione di **azione giudiziaria** nei confronti del Comune".

Secondo la **Terza sezione civile** della Cassazione infatti: "la P.A. è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del *neminem laedere*, con ciò potendo essere condannata sia al **risarcimento del danno** (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la **condanna ad un *facere***, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del *neminem laedere*". In tal modo riconoscendo la titolarità dal lato passivo del convenuto Comune.

Un tema molto delicato quello delle immissioni sonore che è stato al centro anche delle polemiche di questi giorni che hanno portato la Rai alla decisione di spostare la trasmissione dell'alba di Fiorello "Viva Rai2!" a seguito delle proteste dei residenti, perché la trasmissione che doveva svolgersi all'interno di una teca in vetro in via Asiago a Roma posta era poi debordata su strada richiamando il pubblico da tutta Italia.

[Rumore di ristoranti e locali, così lo stop e il risarcimento danni da movida](#)

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole  
**24 ORE**

6 GIUGNO 2023 19:13

# Movida molesta a Napoli, patto Comune-Arpcac: ispettori contro la musica alta

*Il Comune di Napoli lavora al tavolo permanente sulla movida. Convenzione con l'Arpac contro la musica alta.*

A cura di **Pierluigi Frattasi**

50

CONDIVISIONI

COMMENTA

CONDIVIDI



Stop a musica alta, urla e schiamazzi: il **Comune di Napoli** contro la **movida selvaggia e molesta**. L'amministrazione comunale guidata dal **sindaco Gaetano Manfredi** da tempo [si batte per una movida sana e regolata in città](#) e sta lavorando a progetti per sviluppare nuove aree del divertimento e dello svago cittadino, in modo da decongestionare quelle più sature, come la zona dei **baretti di Chiaia**, il centro storico con

**piazza Bellini, piazzale Tecchio** a Fuorigrotta, **Mergellina** e **Coroglio**. Un'operazione che va di pari passo anche con maggiori controlli contro i fenomeni di violenza diffusa, che vedono spesso protagonisti soprattutto giovani e giovanissimi, vittime e aggressori, con accoltellamenti, rapine e risse. Tra le altre novità, annunciate dall'amministrazione Manfredi, una **convenzione con l'Arpac**, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, **per i controlli sulla musica alta**.

## **La sentenza della Cassazione sulla movida**

Sull'iter di una stretta regolamentazione della movida è piombata adesso la **sentenza della Cassazione**, che si è pronunciata in merito ad una denuncia presentata da una **coppia di Brescia** [assillata dai forti rumori della movida selvaggia](#) in centro. Per gli ermellini, se i decibel della musica sono troppo alti e la movida troppo invadente, il Comune è tenuto a risarcire i residenti. Una sentenza che può costituire un precedente importante per tutte le amministrazioni d'Italia.

## **I sindaci preoccupati: “Non possiamo pagare solo noi”**

Il **sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi**, è in contatto sulla questione movida violenta con il **sindaco di Milano, Beppe Sala**. Quest'ultimo si è detto “preoccupato” per gli effetti che la sentenza potrebbe avere sulle casse erariali: “Io sono molto preoccupato – ha detto Sala – anche perché il problema è che qui c'è un paradosso: far rispettare quelle misure è un compito in generale del sistema di sicurezza e quindi la responsabilità è un po' di tutti. Se però il costo ricade interamente sul Comune è un grandissimo problema”. Una preoccupazione condivisa anche dal **primo cittadino partenopeo**.

Fiamme alla Villa Comunale di Napoli, incendiato il furgone dei giardinieri comunali

## La task force con gli ispettori Arpac sulla musica alta

Il Comune di Napoli è già al lavoro per mitigare gli effetti più nocivi della movida sui residenti. L'amministrazione Manfredi sta lavorando ad una **convenzione con l'Arpac**, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, **per i controlli sulla musica alta**, perché ci vuole un ente terzo per verificare che ci sia inquinamento acustico. Sempre sulla movida sarà istituito un tavolo tecnico con la partecipazione delle istituzioni e dei gestori, per prendere insieme le migliori decisioni.

### Armato: "Tavolo permanente sulla movida"

“Noi ci siamo posti subito in ascolto delle varie parti – ha detto l'assessore al Turismo, **Teresa Armato** – con l'obiettivo di tenere insieme più interessi: quello dei privati di fare impresa, quello dei giovani di avere uno svago nella propria città e quello dei residenti di avere una condizione di vivibilità”. L'anno scorso il Comune ha approvato i nuovi regolamenti sulla movida cittadina: uno dell'assessorato alla Sicurezza, che inasprisce le sanzioni per i commercianti che vengono meno alle regole, e uno dell'assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, che vuole creare le condizioni per una civile convivenza.

**[Continua a leggere su Fanpage.it](#)**

# Il Messaggero

## Discoteca, la pista si svuota: «I giovani ora ballano altrove»

*La crisi dei locali da ballo, non solo in Italia. Questa estate gli ingressi sono calati del 30% rispetto al 2022. La Generazione Z cerca altro*



di Mirco Paganelli

Lunedì 28 Agosto 2023, 01:08 - Ultimo aggiornamento: 07:38

RIMINI Non brillano più le luci dello stroboscopio come un tempo, quando la discoteca era il perno del divertimento notturno. Quest'estate in Italia gli ingressi sono stati addirittura il 30% in meno rispetto all'anno scorso. Un dato significativo su cui può avere inciso il generale calo del turismo e l'inflazione. Negli anni scorsi c'è stato il tracollo con la pandemia, ma un certo calo è stato osservato da prima. Dopotutto l'offerta d'intrattenimento si è negli anni diversificata. Alla Generazione Z piace frequentare ristoranti – diventati sempre più curati – e sono esplose mode come chiringuiti, feste in campagna e feste in villa, non sempre, però, all'insegna della legalità. «L'abusivismo dilaga», denunciano i gestori dei locali da ballo. Ma è solo colpa della concorrenza sleale o siamo entrati in una nuova epoca? Durante la pandemia le discoteche sono state le prime attività a chiudere e le ultime a riaprire. Oltre al danno

economico, si sono perse “annate” di giovani che non hanno maturato l’abitudine alla pista da ballo, bensì alla movida da strada, agli eventi all’aperto, meglio se gratis.

## LA TENDENZA

«Sono cambiate le mode e i costumi», spiega Andrea Esu, fondatore di Spring Attitude, il festival che a Roma richiama ogni anno migliaia di appassionati. «Il fulcro è l’esperienza, condividere la stessa passione con altri che si ritrovano in uno stesso posto. Il nostro rimpianto? Woodstock», rivela Esu. Il motivo di aggregazione non è più solo il luogo fisico: conta l’esperienza, la qualità dell’offerta. «Nel settore c’è una stanca generale – ammette Tito Pinton, da 30 anni imprenditore del settore con due locali a Padova - e poi ci sono gli improvvisati che aprono e chiudono, ma oggi conta la qualità. Se la tieni alta, lavori».

Però non si fanno più i numeri di serate di un tempo. A Riccione lo storico Cocoricò teneva aperto praticamente tutte le sere d’estate.

Quest’anno si è limitato a 20 serate. «Non possiamo più fare i numeri di un tempo perché c’è un calo demografico – spiega ancora Pinton -. Gli anni del Boom economico hanno riempito i locali fino agli anni ’90. Oggi quei numeri non si possono più fare perché mancano i giovani». Per loro, poi, si è moltiplicata l’offerta alternativa, come pub e chioschi con dj set e musica fino a tardi. Non tutti con la licenza per il ballo.

«Non è il modello discoteca ad essere in crisi, ma il mercato delle discoteche», puntualizza il presidente del Silb-Fipe Emilia-Romagna Gianni Indino. La causa? «Il proliferare dell’abusivismo. Non possiamo fare più di una serata a settimana per via dei molti eventi illegali persino ben visti da una parte della società», sostiene Indino, che chiede rispetto per l’industria delle notte. «Genera posti di lavoro – ricorda -. Oggi ci vuole coraggio per investire in una discoteca quando il locale vicino fa l’abusivo e le amministrazioni fanno spallucce», denuncia.

## IL TAGLIO

A Rimini il crollo delle discoteche è in atto da tempo. Paradiso, Embassy, Bandiera Gialla, Melody Mecca, Slego, Velvet, Io... hanno chiuso tutte. In città ne restano solo quattro, eppure qua negli anni il turismo è aumentato.

Sono invece proliferati, come in tutto il Paese, i ristoranti di ogni sorta, gettonati anche dai giovanissimi. Se un tempo si mangiava una pizza al taglio o una piadina prima di

andare a ballare, ora si spendono 30-40 euro per una cena, al termine della quale non tutti sono intenzionati a spenderne altrettanti tra ingresso in discoteca e consumazione.

I locali da ballo, dunque, sono in declino? A rilevare il fenomeno è stato di recente anche lo storico direttore di Radio DeeJay, Linus, da anni presente a Riccione con i concerti della sua radio. Lui ha più volte parlato di una «mancanza di visione imprenditoriale» in Italia rispetto all'estero. Lì «le cose vanno molto meglio».

I tre problemi principali individuati sono quindi:

- 1) **L'inquinamento dei siti**
- 2) **L'ordine pubblico**
- 3) **Il rumore**

Per quanto riguarda gli argomenti del seminario, l'ordine pubblico ed il rumore, i portatori di interesse sono i seguenti:



## Il tema della pubblica sicurezza:

- a) “**Pubblico esercizio**” (P.E.) locale aperto al pubblico in cui si svolga un'attività di impresa avente come oggetto la prestazione di servizi al pubblico. Essi possono essere ricondotti all'attività ricettiva (alberghi, ostelli), di somministrazione cibo e bevande (bar, ristoranti, spacci...), di gioco (sale da biliardo, sale giochi).
- b) “**Trattenimento**” o **intrattenimento**: l'attività svolta mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, abilitati a trasmettere avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, di esecuzioni musicali dal vivo, con o senza ballo. L'attività può essere svolta assieme alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) “**Pubblico Spettacolo**” (P.S.): l'attività di trattenimento svolta nei locali di pubblico spettacolo -con o senza attività di somministrazione di alimenti e bevande-, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 (*prevenzione incendi, ...*).

### Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza RR. DD. 773/1931 TULPS

#### Art 86: Pubblico esercizio e richiesta di licenza

*Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili*

*Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma*

**I pubblici esercizi sono soggetti alla richiesta iniziale di licenza (comunale)**

### Art 68: **Pubblico spettacolo**

Senza **licenza** del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

### Art 69: **Pubblico Trattenimento**

Senza **licenza** della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

### Art 80: **Commissione di pubblico spettacolo**

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una **commissione tecnica** la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. (controllo della conformità alle normative di sicurezza e igiene)

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.



Art. 100:

Oltre i casi indicati dalla legge, **il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini**, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

### **Regolamento TULPS RR.DD. 635/1940**


Art. 124 Licenza di pubblico spettacolo

*È richiesta **la licenza dell'autorità** di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.*

***Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.***

**(fino al 2012: D.L. 5, 9/2/2012, art 13 (decreto semplificazioni): modifiche al TULPS e relativo regolamento**

(conversione in legge 4 apr 2012 L 35))



## **LIBERALIZZAZIONE DEL PUBBLICO SPETTACOLO A COMPLEMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI**

**ATTIVITA' TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO**

*(manifestazioni che si svolgono in un orario compreso*

*tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente)*

Cosa è richiesto per effettuare una domanda di attività temporanea di pubblico spettacolo??

Alla luce delle recenti modifiche, **DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art. 38-bis**. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, con modifica introdotta dall'art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14)

- 1) S.C.I.A. /LICENZA (Relazione Tecnica di un professionista D.M. 19 agosto 1996/ *DPR n. 311/2001* commissione PS)
- 2) Richiesta occupazione suolo pubblico (per alcuni comuni già inclusa nella SCIA)
- 3) Documentazioni safety/security () –se in spazi pubblici o aperti al pubblico-**
- 4) Preavviso alla questura
- 5) Richiesta autorizzazione anche in deroga ai limiti acustici
- 6) Richiesta di chiusura al traffico

**DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art. 38-bis** (modificato dalla Legge del 24.02.2023 n. 14 -*milleproroghe*-)

L'art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, estende la vigenza delle disposizioni recate dall'art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo **destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023**. La norma inoltre **estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l'orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23).**

**Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA presentata dall'interessato al SUAP**

ATTENZIONE >> non assorbe gli obblighi normativi relativi all'istruttoria delle manifestazioni, come verifica della Commissione di Vigilanza o D.M. 19 agosto 1996

**Tutte le pratiche vanno inoltrate allo SUAP**

Il **Dipartimento della Pubblica sicurezza**, con **parere del 21 febbraio 2013 n. 557/PAS/U /003524/13500.A(8)**, ha precisato che gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e accertamento di cui all'art. 80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande. **Qualora le manifestazioni e/o spettacoli siano ricorrenti (tutti i fine settimana come nel caso in esame), è modificata la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo e le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 69 Tulp.**, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione Tulp con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 Tulp, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

**Un altro aspetto importante da considerare all'interno dei locali di PE o PS (o nelle discoteche all'aperto) è l'idoneità dell'impianto a superare i limiti di cui al DPCM 215 del 16 apr 1999 (attualmente i 95 dB(A))**

## **Il rumore e la tutela del cittadino**

### **La tutela pubblicistica (L447/95):**



- **Ente titolare della competenza in acustica: i Comuni**
- **Ente tecnico a supporto e verifica dell'inquinamento acustico: ARPA**

### **La tutela in campo penale (art 659 CP):**

- **Ente titolare del procedimento: la magistratura**

### **La tutela in campo civile (art. 844 c.c.):**

- **Ente titolare del procedimento: Giudice di pace/Tribunale civile**



**Legge 27 febbraio 2009, n. 13 art. 6-ter e Legge n. 145 del 30/12/2018**

- Comma 1: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le **disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso**”.
- Comma 1-bis: “Ai fini dell’attuazione del comma 1, **si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione**”.

# La tutela dall'inquinamento acustico nella difficile convivenza fra attività di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi e diritto alla quiete dei residenti

**Tanti soggetti ...  
 con interessi,  
 aspirazioni e  
 compiti  
 apparentemente  
 contrapposti**



Sono molti e diversi gli attori coinvolti: da un lato **cittadini residenti** che rivendicano il loro diritto alla tranquillità, al riposo, alla salute in definitiva, peraltro costituzionalmente sancito, e dall'altro **cittadini**, turisti, giovani ma non solo, **che affermano il loro diritto al divertimento**; in mezzo troviamo i **gestori** dei pubblici esercizi, i **consulenti tecnici** a cui questi si affidano per quella che è la valutazione dell'impatto acustico generato dalla loro attività, e poi gli **amministratori locali** che hanno il compito di governare il proprio territorio, nonché le **forze di Polizia**.

Caratteristiche del fenomeno...

- ❖ **variegato nello spazio** (piccoli e grandi centri, con caratteristiche e vocazioni diverse...)
- ❖ **diffuso nel tempo** (distribuzione stagionale, andamento settimanale...)
- ❖ **comune nei modi** (effetti e problematiche analoghe...)

Di che cosa parliamo...


## INQUINAMENTO ACUSTICO (L. 447/95, art. 2)

Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di **rumore** nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno **tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana**, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno **o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi**.

## Art. 32 della Costituzione

32. La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]



**C.P. - art. 659.**

### **Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

## Pieno coinvolgimento degli attori

[...] nel caso di esercizi commerciali aperti al pubblico, **la Corte ha con costante giurisprudenza riconosciuto in capo al titolare [...] l'esistenza di una «posizione di garanzia» cui è correlato l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela [...]** Tale obbligo, che si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo, è configurabile rispetto alle condotte poste in essere da parte dei clienti sia che si trovino all'interno del locale, sia per gli schiamazzi e i rumori dagli stessi prodotti all'esterno del locale.

(CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 27 marzo 2023 N. 12555)

# IL CONTESTO NORMATIVO

La **Legge Quadro n. 447/1995**, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, *in particolare* introducendo:

- **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  
- **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  
  - b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Altri valori limite introdotti dalla **Legge Quadro n. 447/1995**:

- **valori di qualità;**
- **valori di attenzione:** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9 (*ordinanze contingibili e urgenti*);
- **valori limite di immissione specifici.**

*È necessario precisare che, **ad oggi**, non sono stati numericamente fissati e, pertanto, non risultano applicabili né il valore limite di immissione specifico, né il valore di attenzione, come definito a seguito della modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n. 42/2017.*

L. 447/95  
(Legge Quadro)

D.P.C.M. 14/11/1997  
(valori limite)

*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*

D.P.C.M. 01/03/1991  
(limiti)

*Limiti massimi di esposizione al rumore negli  
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*

D.M. 16/03/1998  
(metodologia misura)

*Tecniche di rilevamento e di misurazione  
dell'inquinamento acustico*

## D.P.C.M. 16-4-1999 n. 215

*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.*

### 1. Campo di applicazione.

[...]

2. Le disposizioni del presente regolamento **non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili** che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

**D.P.C.M. 16-4-1999 n. 215**

*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.*

**2.** Limiti del livello di pressione sonora.

**1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico**, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 [...]


**Tempo a lungo termine** ( $T_L$ ): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di  $T_R$  all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di  $T_L$  è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

**Tempo di riferimento** ( $T_R$ ): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure (diurno 06:00 – 22:00, notturno 22:00 - 06:00).



**Tempo di osservazione** ( $T_O$ ): è un periodo di tempo compreso in  $T_R$  nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

**Tempo di misura** ( $T_M$ ): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura ( $T_M$ ) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Tempo di misura  $T_M$



Tempo di osservazione  $T_O$




Tempo di riferimento  
 $T_R$  NOTTURNO

Il Piano di Comunale Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento che rende vigenti i limiti di cui al DPCM 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio		Valori limite delle sorgenti sonore (DPCM 14/11/97) Leq in dB(A)									
		emissione		<b>immissione</b>		qualità		attenzione			
		diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno orario	nott. orario
I	aree particolarmente protette	45	35	<b>50</b>	<b>40</b>	47	37	50	40	60	45
II	aree prevalentemente residenziali	50	40	<b>55</b>	<b>45</b>	52	42	55	45	65	50
III	aree di tipo misto	55	45	<b>60</b>	<b>50</b>	57	47	60	50	70	55
IV	aree di intensa attività umana	60	50	<b>65</b>	<b>55</b>	62	52	65	55	75	60
V	aree prevalentemente industriali	65	55	<b>70</b>	<b>60</b>	67	57	70	60	80	65
VI	aree esclusivamente industriali	65	65	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70	70	80	75

## Legenda

-  Classe I: aree particolarmente protette
-  Classe II: aree prevalentemente residenziali
-  Classe III: aree di tipo misto
-  Classe IV: aree di intensa attivita' umana
-  Classe V: aree prevalentemente industriali
-  Classe VI: aree esclusivamente industriali




# VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

**I valori limite assoluti di immissione**, così come definiti dalla Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 (all'art. 2 c. 1 lettera f) e art. 2 c. 3 lettera a)) e dall'art. 3 del D.P.C.M. 14/11/1997, **costituiscono i valori massimi che possono essere immessi nell'ambiente esterno, in prossimità dei ricettori, dall'insieme di tutte le sorgenti.**

Sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e sono differenziati in funzione:

- della classe acustica del territorio
- del periodo diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06) (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997)



La misura/valutazione si effettua:

- in corrispondenza di un **qualsiasi ricettore**
- nel caso di presenza di edifici, **sulla facciata più esposta, ad 1 metro dalla stessa**
- l'**altezza del microfono**, sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta **in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore**

*(più semplice da identificare in presenza di terrazzi fruibili o finestre apribili)*

# VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

Fin dall'emanazione del D.P.C.M. 01/03/1991, il criterio differenziale ha costituito e tuttora costituisce il **principale strumento dell'attività di vigilanza e controllo delle Agenzie** ambientali in materia di inquinamento acustico e viene applicato in moltissimi degli interventi effettuati a seguito di esposti di cittadini per disturbo da rumore.

**Si applica esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.**

**È il limite più restrittivo!**

**Difficile da rispettare**, sulla scorta di ampia esperienza, nell'esecuzione di attività musicali (musica dal vivo, DJ set, Karaoke) **in locali pubblici contermini ad abitazioni.**



$$L_D = L_A - L_R$$

È la **differenza aritmetica** fra:

**Rumore ambientale**  $L_A$  - rumore misurato in presenza di una specifica sorgente

e

**Rumore residuo**  $L_R$  - rumore misurato in assenza della stessa

### LIMITI

Tale differenza **non deve superare:**

periodo DIURNO → 5 dB(A)


periodo **NOTTURNO** → **3 dB(A)**

## ESEMPIO DI VERIFICA LIMITE DIFFERENZIALE NOTTURNO

**$L_A$  con sorgente disturbante attiva**


**$L_R$  con sorgente disturbante NON attiva**

AMBIENTE ABITATIVO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Rilievo rumore ambientale  $L_A$  - FINESTRE APERTE



$L_A = 71.4 \text{ dB(A)}$

AMBIENTE ABITATIVO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Rilievo rumore residuo  $L_R$  - FINESTRE APERTE



$L_R = 62.3 \text{ dB(A)}$

**Limite differenziale in ambiente abitativo:  $T_R$  notturno = 3 dB(A)**

$$L_D = L_A - L_R = (71,4 - 62,3) = 9,1 \text{ dB(A)} \pm 0,9 \text{ dB(A)}$$



## ESEMPIO DI VERIFICA LIMITE DIFFERENZIALE NOTTURNO

**$L_A$  con sorgente disturbante attiva**

**$L_R$  con sorgente disturbante NON attiva**

AMBIENTE ABITATIVO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Rilievo rumore ambientale  $L_A$  - FINESTRE APERTE

AMBIENTE ABITATIVO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Rilievo rumore residuo  $L_R$  - FINESTRE APERTE



**Limite differenziale in ambiente abitativo:  $T_R$  notturno = 3 dB(A)**

$$L_D = L_A - L_R = (71,4 - 62,3) = 9,1 \text{ dB(A)} \pm 0,9 \text{ dB(A)}$$

- Il D.P.C.M. 14/11/1997 introduce delle **soglie da verificare, sia a finestre aperte sia a finestre chiuse**, al di sotto delle quali **ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile** e, pertanto, non si applicano i limiti differenziali:
  - ✓ **SE il livello del rumore ambientale  $L_A$**  misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a **40 dB(A)** durante il periodo notturno,
  - ✓ **SE il livello del rumore ambientale  $L_A$**  misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a **25 dB(A)** durante il periodo notturno.

(art. 4, comma 2, DPCM 14/11/1997)

- occorre eseguire i rilievi nella situazione a «**finestre chiuse**» e a «**finestre aperte**», al fine di individuare la **situazione più penalizzante per il disturbato**
- le rilevazioni vengono effettuate in riferimento alla situazione più disturbante per l'esponente, vale a dire **nel momento in cui è massima l'emissione sonora della sorgente e minimo il rumore residuo dell'area**
- **non è definito un tempo minimo** per la misura del livello ambientale e del livello residuo

# LA VALUTAZIONE (PREVISIONALE) DI IMPATTO ACUSTICO

## L. 447/95, art. 8

### 8. Disposizioni in materia di impatto acustico.

[...]

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

[...]

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

[...]

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali medesimi immobili ed infrastrutture, nonché **le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.**

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

Art. 2, comma 6, L. 447/95 (come modificato dal D.Lgs. 42/2017)

*Ai fini della presente legge è definito **tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.***

## Il D.P.R. 19-10-2011 n. 227

Regolamento per la **semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese**, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2012, n. 28.

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

*1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005 (Piccole e Medie Imprese). Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

1°

devono **certificare di appartenere alle** categorie di microimprese, piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite **PMI**.

## Il D.P.R. 19-10-2011 n. 227

### *Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico*

**1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. **Palestre.**
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. **Sale da gioco.**
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. **Lavanderie e stirerie.**
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. **Laboratori artigianali per la produzione di pane.**
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

## Il D.P.R. 19-10-2011 n. 227

### *Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico*

*1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, **fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.** In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore** di cui al comma 2.*

## Il D.P.R. 19-10-2011 n. 227 - Allegato B Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (**ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar**).
4. Attività ricreative.
  
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
  
12. Sale da gioco.

...**se utilizzano** impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali...  
**è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico!**

**Il D.P.R. 19-10-2011 n. 227**

*Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico*

**2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti** stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

2°

devono **dichiarare di aver elaborato la VIAc**, che attesti il rispetto dei limiti di emissione del rumore.

3°

devono **conservare**, presso la sede legale della Ditta / Società e presso i locali ove viene svolta l'attività, **la VIAc, impegnandosi altresì ad esibirla** su espressa richiesta dei preposti organi di controllo.

## Il D.P.R. 19-10-2011 n. 227

### Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

**3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.**

Quindi ...

➔ le attività che superano (o si prevede superino) i limiti devono trasmettere la VIAC, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (meglio sarebbe dimostrare di rientrare nei limiti a seguito di idonee attività di bonifica..)

il Comune rilascia il nulla-osta sugli interventi di bonifica




## Attività rumorose temporanee

*Art. 6, comma 1, lett. h), legge 447/95*

### *Competenze dei comuni*

*h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.*

Ieri ...



...e oggi



## Linee Guida per le attività rumorose temporanee - visibili sul sito [www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/modulistica](http://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/modulistica)

Il documento si propone di:

- fornire informazioni alle Amministrazioni comunali qualora intendano richiedere un parere tecnico a supporto dell'emissione dei propri atti,
- suggerire spunti concreti ai contenuti dell'atto autorizzativo comunale, al fine di proporzionare l'inevitabile impatto acustico delle attività temporanee con il diritto al riposo delle persone,
- stabilire, dal punto di vista tecnico, un riferimento procedurale valido per tutti i comuni del territorio regionale.

	<p>Linee Guida</p> <p>AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE, ANCHE IN DEROGA AI VALORI LIMITE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE, QUALI CANTIERI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO</p>	
	<p>LG 48.01/5CE ed. 1 rev. 0 - 23.12.22</p>	

**LINEE GUIDA**  
**AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE, ANCHE IN DEROGA AI VALORI LIMITE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE, QUALI CANTIERI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

Edizione 1						
Rev.	Data Redaz.	Descrizione	Funzione controllo dell'adempimento tecnico in merito alla realizzazione di opere e interventi	Responsabile Assicurazione Qualità	Resp. SOC	In vigore da
0	23.12.2022	Emissione	S. Favretto	D. Domevsek	D. Domevsek	23.12.2022


 Firma elettronica a fine documento

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro "COPIA CONTROLLATA IP..." è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito internet aziendale.

## CONCETTI CHIAVE

Si può indicare quale **“attività temporanea”** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili, escludendosi quindi, per quanto attuabile, le attività ripetitive nello stesso sito.

***Nella generalità dei casi, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi, spesso inseriti o prossimi a zone residenziali / centri urbani, e delle sorgenti rumorose utilizzate, non è ragionevole individuare limiti massimi di pressione sonora da non superare, in ambiente esterno e abitativo, che siano realistici in situazione di deroga alla normativa vigente e tali da tutelare la quiete pubblica.***



DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NUMERO MASSIMO DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA MASSIMA	LIMITE ORARIO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL e similari	6	4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, etc.	16 (12 in presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore)	3 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:00 nelle giornate feriali 23:30 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, etc.	9	3 GIORNI PER SETTIMANA	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	9	3 PROIEZIONI PER SETTIMANA	23:30
CIRCO E LUNA PARK	21	5 GIORNI PER SETTIMANA	22:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NUMERO DI GIORNI MASSIMO NELL'ANNO SOLARE PER SITO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL o similari	16
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, etc.	16
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, etc.	16
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30
CIRCO E LUNA PARK	21

## PUNTI SALIENTI

- Qualora più manifestazioni, anche svolte da diversi proponenti, interessino nell'arco dell'anno lo **stesso sito ovvero i medesimi ricettori**, è opportuno che venga considerata la durata cumulativa delle attività più rumorose.
- Qualora più manifestazioni, anche svolte da diversi proponenti, interessino in contemporanea lo stesso sito ovvero i medesimi ricettori, è opportuno che vengano considerate, da un punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, come un unico evento.




## PARERE ARPA. tipiche indicazioni / prescrizioni al gestore:

- risultino edotti: il gestore, il DJ, i musicisti e gli avventori/le persone che assistono alla manifestazione circa il rispetto del diritto alla quiete e al riposo dei residenti in particolare dopo tali orari;
- venga data tempestiva **comunicazione ai cittadini interessati**, ovvero a quelli che risiedono nelle vicinanze della manifestazione, della durata, delle modalità di svolgimento e della temporaneità ed eccezionalità della stessa;
- l'eventuale autorizzazione concessa **non esime il responsabile della manifestazione di impiegare/adottare le precauzioni opportune** al fine di contenere quanto più possibile il livello delle emissioni sonore dovute anche alla presenza di avventori e parimenti minimizzare il grado di disturbo alla quiete pubblica arrecato (contemplato dal comma 1 del art. 659 del CP);
- **il Comune potrà modificare o revocare l'autorizzazione** nel caso di difformità delle modalità di conduzione ovvero di disturbo della quiete pubblica, anche a seguito di esposti di cittadini.

## ESEMPI

**Es. richiesta per *eventi settimanali* (intrattenimenti musicali all'aperto, con attivazione di chioschi enogastronomici) per l'intero periodo estivo. In area limitrofa a Zona B del PRGC, inserita in **zona III del PCCA.****



Stima **immissioni sonore in facciata al/ai ricettore/i:**

$T_{01}$  dalle ore 22:00-23:30 (attività musicale)

$T_{02}$  dalle ore 23:30- (?)


$T_{03}$  dalle ore (?) – 06:00

→  $L_{Aeq,TR}$

...tenuto conto di quanto relazionato dal consulente circa **la possibilità del non rispetto dei limiti normati** (limiti di classe assoluti, ma **verosimilmente anche di quelli differenziali in ambiente abitativo**)...



È buona pratica tecnica correlare il dato numerico ad una rappresentazione grafica dell'evento sonoro (**Time History**), sempre caratterizzata con indicazione delle sorgenti concorrenti (eventuale **sonogramma**).

**Il parametro acustico di maggior interesse è  $L_{AF}$** , il livello di pressione sonora misurato con costante di tempo “*fast*” e ponderazione “*A*”.



LA  
( $T_M = 1$  minuto)

## CARATTERIZZAZIONE DEL RILEVAMENTO GLOBALE - Finestre APERTE



Attività svolta nel  $T_R$  diurno e, parzialmente,  
anche nel  $T_R$  **notturno** (chiusura ore 24:00)


Pubblico esercizio e ricettore inseriti in  
**classe IV** dal PCCA

**Sorgenti indicate:**

Presenza di impianto di diffusione  
sonora per **musica di sottofondo**  
**all'interno** del p.e., impostato per max  
75 dB(A) ai tavoli (S1)

Presenza di **avventori sia all'interno** (30  
persone) **sia all'esterno** nel déhors (20  
persone) (S2)

Altri impianti (cappe, frigoriferi,  
condizionamento) non esaminati (?)



**Ricettori individuati:**

Abitazione più esposta al piano  
superiore (R1)

# La possibile gestione di segnalazioni / esposti per presunto inquinamento acustico (da parte del Comune, con l'eventuale supporto di ARPA)

L'art. 14, ai commi 1 e 2, della legge 447/95 attribuisce alle competenze dei Comuni le funzioni relative al controllo e al contenimento dell'inquinamento acustico e a queste Amministrazioni pertanto, che detengono la titolarità del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, vanno inoltrati gli esposti / segnalazioni.

**Quindi, al ricevimento di una segnalazione di presunto inquinamento acustico, è opportuno che il COMUNE si attivi per:**

- 1. verificare le autorizzazioni in essere e l'eventuale documentazione tecnica alla base di esse (es. di valutazione di impatto acustico);**
- 2. esortare una verifica da parte del gestore e nel caso un'insonorizzazione più efficace e/o una dislocazione più attenta delle attrezzature rumorose;**
- 3. verificare il rispetto degli orari o la modifica degli stessi qualora invasivi rispetto al riposo dei residenti e l'applicazione dell'art. 659 del CP (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), interventi maggiormente efficaci e rapidi rispetto a complesse misurazioni fonometriche e comunque di gran lunga meno dispendiosi in termini di esecuzione ed economicità del procedimento amministrativo.**

Il Comune può quindi **avviare un procedimento amministrativo** ai sensi della L. 241/90 art. 7, **indirizzando una comunicazione al soggetto disturbante** al fine di:

- **renderlo consapevole delle segnalazioni pervenute** (specificando, se note, le sorgenti / impianti / attività svolte all'origine del disturbo segnalato, gli orari in cui questo si verifica e ogni altra informazione ritenuta utile)
- **invitarlo a verificare il rispetto dei limiti acustici in relazione a quanto segnalato** (avvalendosi di un consulente TCA)
- **rappresentare le possibili conseguenze**, in mancanza di riscontro (richiesta di intervento all'ARPA, con successiva sanzione amministrativa - e spese dell'Agenzia a carico del trasgressore - in caso di accertato superamento dei limiti acustici, diffida / ordinanza comunale con possibile sospensione dell'attività)
- **indicare un termine perentorio entro cui il soggetto è tenuto a fornire riscontro**

Situazioni più o meno complesse da risolvere, a seconda che occorrono:

❖ **Semplici accorgimenti / azioni gestionali e operative**

immediatamente attuabili per far cessare l'emissione sonora disturbante

di cui dovrà essere fornita evidenza (es. azioni per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dall'attività musicale e dalla presenza di avventori)

❖ **Valutazione di Impatto Acustico (TCA) – Piano di bonifica** (taratura impianto, sostituzione, modifiche su dislocazione e orientamento dei diffusori acustici in interno / esterno, insonorizzazione dell'ambiente interno)

necessità di un tempo congruo (tempistiche definite) per l'attuazione

supporto tecnico ARPA  
(parere)

**Verifica post-operam :**

effettiva cessazione del disturbo (riferita dall'esponente)  
valutazione di impatto acustico

# Accertamenti fonometrici condotti da ARPA a supporto dei Comuni: esempi di casi pratici e problematiche connesse

Gli **accertamenti fonometrici fiscali** di ARPA in molti casi sono **complessi sotto il profilo tecnico e organizzativo**, e sempre richiedono una difficile combinazione tra diversi fattori che talvolta limitano la tempestività e l'efficacia dell'intervento, tra cui:

- ❖ Coordinamento con la programmazione delle altre attività istituzionali
- ❖ Disponibilità del personale TCA
- ❖ Disponibilità degli esponenti a ospitare i tecnici
- ❖ Modalità e tempistiche di attivazione della sorgente / conduzione dell'attività disturbante
- ❖ Verifica delle condizioni meteorologiche
- ❖ Altri aspetti tecnici ( $L_R$ , compresenza altri p.e.)
- ❖ Tempistiche necessarie alla post-elaborazione, redazione del Rapporto di Presentazione dei Risultati, trasmissione al Comune (e alla Procura)

CASO 1.



Rilievi contemporanei in ambiente abitativo e in ambiente esterno

Presenza di più pubblici esercizi (n. 3), con utilizzo di impianti di diffusione musicale e presenza di avventori

Traffico veicolare

Altri rumori di vita cittadina

AMBIENTE ESTERNO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Rilievo rumore ambientale  $L_A$



## PREMESSA

In un ambito del centro cittadino fortemente affollato in cui le persone sono potenziali clienti/avventori di diversi locali pubblici adiacenti, **non appare possibile quantificare separatamente il contributo delle singole attività**. In simili ambienti, dove i livelli sonori sono il prodotto di interazioni umane non interamente ascrivibili ad un singolo evento (dj set, singolo locale), ma derivano da fenomeni di aggregazione sociale tipica del contesto di esercizi commerciali in sedi ravvicinate, **si può assumere che il rumore antropico complessivo costituisca il clima acustico globale del contesto analizzato**.

Si è ritenuta utile l'installazione di una postazione di misura in ambiente esterno, al fine di poter osservare l'andamento, nell'arco dell'intero tempo di riferimento notturno, dei vari contributi sonori, nonché confrontare il livello di rumore complessivamente immesso da tutte le sorgenti concorrenti con quanto definito dal PCCA, in particolare con i **limiti assoluti di immissione** e con i **valori di attenzione**.




La specifica **collocazione della postazione microfónica**, in facciata più esposta del ricettore, è stata individuata dopo attenta valutazione, dovendosi contemperare ragioni di sicurezza (assicurare nella fattispecie un adeguato fissaggio a tutela dell'incolumità dei passanti sulla pubblica via), di protezione dagli agenti atmosferici e, non da ultimo, la necessità di essere il meno possibile visibili da parte dei frequentatori del pubblico esercizio oggetto di indagine.



## AMBIENTE ESTERNO - $T_R$ notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)



### livelli orari $L_{Aeq,h}$ [dB(A)]



I livelli sonori associabili all'attività musicale diffusa da parte dei locali presenti in sito (che è perdurata per circa 2 ore) sono risultati decisamente elevati e **capaci di condizionare in maniera importante il livello sonoro complessivo sull'intero tempo di riferimento notturno** (8 ore complessive,  $L_{Aeq,TR}$  pari a 74,5 dB(A)).

$$L_{Aeq, TR} = 10 \log \left\{ \frac{T \cdot 10^{0,1 \cdot L}}{T_R} \right\}$$



**La rilevanza dei livelli sonori riscontrati è palese se si pensa che il legislatore ha assegnato, nel disciplinare i limiti acustici in ambiente esterno, un limite assoluto di immissione pari a 70 dB(A), nel  $T_R$  notturno, esclusivamente per classi VI – aree esclusivamente industriali** definite nel Piano Comunale di Classificazione Acustica - aree in cui non vi è presenza di abitazioni (mentre l'area in oggetto rientra in classe IV – aree di intensa attività umana, con limite assoluto di immissione, nel  $T_R$  notturno, pari a 55 dB(A)).



Verifica del limite differenziale all'interno dell'ambiente abitativo

(nel  $T_R$  notturno, limite pari a 3 dB(A))

AMBIENTE ABITATIVO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Rilievo GLOBALE rumore ambientale  $L_A$  e rumore residuo  $L_R$  - FINESTRE APERTE



AMBIENTE ABITATIVO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)

Rilievo rumore ambientale  $L_A$  - **FINESTRE APERTE**


CASO 2.

Rilievi in ambiente abitativo

Presenza di un unico pubblico esercizio, con utilizzo di impianti di diffusione musicale, rivolti verso l'esterno, e presenza di avventori

Traffico veicolare significativo


giornate diverse,  
 $T_M$  diversi



$L_A = 54.9 \text{ dB(A)}$

$L_{90} = 46.2 \text{ dB(A)}$

Rilievo rumore residuo  $L_R$  - **FINESTRE APERTE**



$L_A = 48.7 \text{ dB(A)}$

$L_{90} = 26.7 \text{ dB(A)}$

AMBIENTE ABITATIVO -  $T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)

Rilevo rumore ambientale  $L_A$  - **FINESTRE APERTE**


CASO 2.

Rilievi in ambiente abitativo

Presenza di un unico pubblico esercizio, con utilizzo di impianti di diffusione musicale, rivolti verso l'esterno, e presenza di avventori

Traffico veicolare significativo


giornate diverse,  
 $T_M$  diversi



$L_A = 52.5 \text{ dB(A)}$

$L_{90} = 45.6 \text{ dB(A)}$

Rilevo rumore residuo  $L_R$  - **FINESTRE APERTE**



$L_A = 48.7 \text{ dB(A)}$

$L_{90} = 26.7 \text{ dB(A)}$

## CASO 3.

pubblico esercizio  
con musica diffusa  
esclusivamente  
all'interno




trasmissione del  
rumore per via  
solida, immissioni  
nell'appartamento  
adiacente



situazione più  
gravosa a finestre  
chiuse




$T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Finestre **CHIUSE** livello del rumore **AMBIENTALE** -  $L_A$   
"IMPIANTI MUSICALI" utilizzati a regime



$L_A$  ( $L_{Aeq}$ ): 31.0 dB(A)

INDICI STATISTICI -  $L_N$  dB(A)

$L_N$ 1= 37.0	$L_N$ 90= 27.0
$L_N$ 5= 34.3	$L_N$ 95= 26.1
$L_N$ 50= 30.6	$L_N$ 99= 25.2




$T_R$  notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  
Finestre **CHIUSE** livello del rumore **RESIDUO** -  $L_R$   
"IMPIANTI MUSICALI" non attivi a regime



$L_A$  ( $L_{Aeq}$ ): 21.3 dB(A)

INDICI STATISTICI -  $L_N$  dB(A)

$L_N$ 1= 26.2	$L_N$ 90= 19.8
$L_N$ 5= 23.6	$L_N$ 95= 19.6
$L_N$ 50= 20.5	$L_N$ 99= 19.2



## CONCLUSIONI


- ❖ Complessità della problematica: più temi coinvolti, non solo l'inquinamento acustico
- ❖ Chiarezza nella procedura amministrativa
- ❖ Controlli: approccio preventivo (VIAC, TCA), disciplina delle attività in deroga
- ❖ Corretta gestione degli esposti/segnalazioni da parte del Comune
- ❖ I rilievi di ARPA

In definitiva...

**Tanti soggetti ...  
con interessi,  
aspirazioni e  
compiti  
apparentemente  
contrapposti**



Trovare la giusta sintesi fra punti di vista così differenti è senz'altro una sfida, che è difficile immaginare di affrontare senza partire da una prospettiva di prevenzione, più che di repressione, tesa a migliorare la consapevolezza di tutti e a incentivare un'attenta gestione del fenomeno.



Grazie  
a tutti  
per  
l'attenzione!